

Gazzetta ufficiale

C 290

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54° anno
1° ottobre 2011

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaio	Pagina
------------------------------	---------	--------

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2011/C 290/01	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea</i> GU C 282 del 24.9.2011	1
---------------	--	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2011/C 290/02	Causa C-370/11: Ricorso proposto il 12 luglio 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio ...	2
2011/C 290/03	Causa C-377/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spagna) il 18 luglio 2011 — International Bingo Technology, S.A./Tribunal Económico Administrativo Regional di Catalogna (TEARC)	2
2011/C 290/04	Causa C-381/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Mercantil de Barcelona (Spagna) il 18 luglio 2011 — Manuel Mesa Bertrán e Cristina Farrán Morenilla/Novacaixagalicia	3

IT

Prezzo:
3 EUR

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 290/05	Causa C-385/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social de Barcelona (Spagna) il 19 luglio 2011 — Isabel Elbal Moreno/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)	3
2011/C 290/06	Causa C-389/11 P: Impugnazione proposta il 22 luglio 2011 dalla Région Nord-Pas-de-Calais avverso la sentenza del Tribunale (ottava sezione) 12 maggio 2011, cause riunite T-267/08 e T-279/08, Région Nord-Pas-de-Calais e Communauté d'Agglomération du Douaisis/Commissione	4
2011/C 290/07	Causa C-398/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal High Court of Ireland il 27 luglio 2011 — Thomas Hogan, John Burns, John Dooley, Alfred Ryan, Michael Cunningham, Michael Dooley, Denis Hayes, Marion Walsh, Joan Power, Walter Walsh/Minister for Social and Family Affairs, Attorney General	5
2011/C 290/08	Causa C-399/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Constitucional, Madrid (Spagna) il 28 luglio 2011 — Procedimento penale a carico di Stefano Melloni	5
2011/C 290/09	Causa C-403/11: Ricorso proposto il 27 luglio 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna ...	6
2011/C 290/10	Causa C-407/11 P: Impugnazione proposta il 1° agosto 2011 dal Governo di Gibilterra avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) emessa il 24 maggio 2011 nella causa T-176/09, Governo di Gibilterra/Commissione europea	6
2011/C 290/11	Causa C-410/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) il 1° agosto 2011 — Pedro Espada Sánchez e a./Iberia Líneas Aéreas de España S.A.	7
Tribunale		
2011/C 290/12	Causa T-370/11: Ricorso proposto l'8 luglio 2011 — Polonia/Commissione	9
2011/C 290/13	Causa T-392/11: Ricorso proposto il 22 luglio 2011 — Iran Transfo/Consiglio	9
2011/C 290/14	Causa T-398/11 P: Impugnazione proposta il 25 luglio 2011 da Yvette Barthel e.a. avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 10 maggio 2011, causa F-59/10, Barthel e a./Corte di giustizia	10
2011/C 290/15	Causa T-404/11: Ricorso proposto il 25 luglio 2011 — Turbo Compressor Manufacturer/Consiglio	11
2011/C 290/16	Causa T-420/11: Ricorso proposto il 31 luglio 2011 — Ocean Capital Administration e a./Consiglio	12
2011/C 290/17	Causa T-422/11: Ricorso proposto il 5 agosto 2011 — Computer Resources/Ufficio delle pubblicazioni	13



IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

(2011/C 290/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*

GU C 282 del 24.9.2011

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 269 del 10.9.2011

GU C 252 del 27.8.2011

GU C 238 del 13.8.2011

GU C 232 del 6.8.2011

GU C 226 del 30.7.2011

GU C 219 del 23.7.2011

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Ricorso proposto il 12 luglio 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-370/11)

(2011/C 290/02)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: W. Mölls, agente)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

La Commissione europea si prega concludere che la Corte voglia:

— accertare che, mantenendo una disciplina a tenore della quale le plusvalenze realizzate in occasione del riacquisto di azioni di organismi di investimento collettivo non autorizzati conformemente alla direttiva 85/611/CEE⁽¹⁾ non sono imponibili qualora questi organismi siano stabiliti in Belgio, mentre sono imponibili le plusvalenze realizzate in occasione del riacquisto di azioni di organismi siffatti aventi sede in Norvegia od in Islanda, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che incombono su di esso in forza degli artt. 36 e 40 dell'accordo sullo Spazio economico europeo;

— condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione censura le disposizioni nazionali di cui trattasi, nei limiti in cui hanno per effetto di dissuadere i soggetti residenti in Belgio dall'investire in organismi di investimento collettivo aventi sede in Norvegia od in Islanda, giacché le plusvalenze realizzate in occasione del riacquisto di azioni di questi ultimi non possono beneficiare dell'esenzione d'imposta applicabile alle plusvalenze realizzate in occasione del riacquisto di azioni di un organismo di investimento collettivo stabilito in Belgio.

La Commissione deduce che tale disparità di trattamento restringe la libera circolazione dei capitali sancita dall'art. 40 del-

l'accordo SEE. Allo stesso modo, essa costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi, contravvenendo così all'art. 36 dell'accordo SEE.

In replica alle obiezioni sollevate dalle autorità belghe, la Commissione sostiene, innanzitutto, che la distinzione operata dalla normativa belga nell'ambito della categoria degli organismi di investimento collettivo aventi sede nel territorio dell'Unione europea, segnatamente a seconda che essi siano o no autorizzati conformemente alla direttiva 85/611/CEE, non costituisce oggetto del presente ricorso. In secondo e terzo luogo, la Commissione si oppone all'argomento a tenore del quale le misure di cui trattasi sono giustificate da ragioni legate all'efficacia dei controlli fiscali o all'assenza di meccanismi per lo scambio d'informazioni. In tale contesto, la Commissione rileva che il Belgio, la Norvegia e l'Islanda hanno ratificato la Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale elaborata sotto l'egida dell'OCSE e del Consiglio d'Europa e che gli accordi in materia di doppia imposizione, stipulati tra il Belgio e, rispettivamente, la Norvegia e l'Islanda, prevedono dei meccanismi per lo scambio d'informazioni fra questi paesi.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/611/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (GU L 375, p. 3).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spagna) il 18 luglio 2011 — International Bingo Technology, S.A./Tribunal Económico Administrativo Regional di Catalogna (TEARC)

(Causa C-377/11)

(2011/C 290/03)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Giudice del rinvio**

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Parti

Ricorrente: International Bingo Technology, S.A.

Convenuto: Tribunal Económico Administrativo Regional di Catalogna (TEARC)

Questioni pregiudiziali

1. Se il fatto che i giocatori paghino la parte del prezzo delle cartelle corrispondente ai premi implichi un autentico consumo di beni o servizi ai fini della costituzione del fatto generatore dell'IVA.
2. Se l'art. 11, parte A, n. 1, lett. a), in combinato disposto con gli artt. 17, n. 5 e 19, n. 1, della sesta direttiva⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che prescrive un livello di armonizzazione tale da impedire agli Stati membri di adottare soluzioni diverse a livello legislativo o giurisprudenziale, rispetto all'inclusione nella base imponibile dell'IVA della parte del prezzo delle cartelle della tombola destinata a finanziare i premi, ai fini della determinazione del denominatore usato nel calcolo della percentuale del pro rata.
3. Se l'art. 11, parte A, n. 1, lett. a), in combinato disposto con gli artt. 17, n. 5 e 19, n. 1, della sesta direttiva, ai fini della costituzione del denominatore usato nel calcolo della percentuale del pro rata, debba essere interpretato nel senso che osta ad una giurisprudenza nazionale che, nel caso del gioco della tombola, include nella base imponibile le somme corrispondenti all'importo dei premi, che vengono pagate dai giocatori attraverso l'acquisto delle cartelle.
2. Qualora non venga effettuata la valutazione di idoneità, prevista dall'art. 19, n. 4 della citata direttiva nel caso di un investitore al dettaglio, se tale omissione comporti la nullità assoluta dello swap di interessi sottoscritto dall'investitore con l'ente creditizio che ha fornito la consulenza.
3. Nel caso in cui il servizio prestato nei termini appena descritti non debba essere considerato un servizio di consulenza in materia di investimenti, se il mero fatto di procedere all'acquisto di un prodotto finanziario complesso come uno swap di interessi senza che sia stata previamente effettuata la valutazione dell'appropriatezza prevista dall'art. 19, n. 5, della direttiva Mifid, per cause imputabili all'impresa di investimento, comporti la nullità assoluta del contratto di acquisto sottoscritto con la stessa impresa.
4. Se, ai sensi dell'art. 19, n. 9, della direttiva Mifid, il mero fatto che un ente creditizio proponga ad un cliente uno strumento finanziario complesso vincolato ad un mutuo ipotecario, costituisca un motivo sufficiente per escludere l'applicazione degli obblighi di procedere alle valutazioni dell'idoneità e dell'appropriatezza previste dal citato art. 19, che l'impresa di investimento è tenuta ad effettuare sul cliente al dettaglio.

⁽¹⁾ Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Mercantil de Barcelona (Spagna) il 18 luglio 2011 — Manuel Mesa Bertrán e Cristina Farrán Morenilla/ Novacaixagalicia

(Causa C-381/11)

(2011/C 290/04)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Mercantil de Barcelona

Parti

Ricorrenti: Manuel Mesa Bertrán e Cristina Farrán Morenilla.

Convenuta: Novacaixagalicia.

Questioni pregiudiziali

1. Se la proposta da parte un ente creditizio di uno swap di interessi ad un cliente con il quale abbia già stipulato un contratto di mutuo ipotecario, al fine di coprire il rischio di variazioni dei tassi di interesse relativi a tale precedente operazione, debba essere considerata un servizio di consulenza in materia di investimenti, conformemente alla definizione di cui all'art. 4, n. 1, 1), della direttiva 2004/39/CE (Mifid)⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social de Barcelona (Spagna) il 19 luglio 2011 — Isabel Elbal Moreno/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Causa C-385/11)

(2011/C 290/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social de Barcelona

Parti

Ricorrente: Isabel Elbal Moreno

Convenuti: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Questioni pregiudiziali

1. Se la nozione di «condizione di impiego» cui fa riferimento il divieto di discriminazione enunciato nella clausola 4 della direttiva 97/81 ⁽¹⁾ possa essere applicata ad una pensione di vecchiaia di tipo contributivo come quella prevista dal sistema di previdenza sociale spagnolo, derivante dai contributi versati da e a favore del lavoratore nel corso della sua intera vita lavorativa.
2. Nel caso di risposta affermativa alla prima questione, e considerando dunque che una pensione di vecchiaia di tipo contributivo come quella prevista dal sistema di previdenza sociale spagnolo rientri nella nozione di «condizione di impiego» cui fa riferimento la clausola 4 della direttiva 97/81, se il divieto di discriminazione enunciato in detta clausola debba essere interpretato nel senso che impedirebbe, oppure osterebbe a, una norma nazionale che — in seguito alla doppia applicazione del principio del *pro rata temporis* — esiga per i lavoratori a tempo parziale, rispetto ai lavoratori a tempo pieno, un periodo contributivo proporzionalmente maggiore perché accedano, a loro volta, a una pensione di vecchiaia di importo ridotto in proporzione alla minor durata dell'orario di lavoro.
3. Come questione complementare alle precedenti, se un sistema come quello spagnolo [esposto nella VII disposizione suppletiva della LGSS (legge generale sulla previdenza sociale)] di versamento contributi, accesso e quantificazione della pensione di vecchiaia per i lavoratori a tempo parziale possa essere considerato come un «aspetto o condizione delle retribuzioni» cui fa riferimento il divieto di discriminazione enunciato all'art. 4 della direttiva 2006/54 ⁽²⁾ e all'art. 157 TFUE (ex art. 141 CE).
4. Come questione alternativa alle precedenti, nel caso che la pensione di vecchiaia contributiva spagnola non si possa intendere né come «condizione di impiego» né come «retribuzione», se il divieto di discriminazione diretta o indiretta basata sul sesso, enunciato all'art. 4 della direttiva 79/7 ⁽³⁾, debba essere interpretato nel senso che impedirebbe, oppure osterebbe a, una norma nazionale che — in seguito alla doppia applicazione del principio del *pro rata temporis* — esiga per i lavoratori a tempo parziale (per la stragrande maggioranza donne), rispetto ai lavoratori a tempo pieno, un periodo contributivo proporzionalmente maggiore perché accedano, a loro volta, a una pensione di vecchiaia di importo ridotto in proporzione alla minor durata dell'orario di lavoro.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES — Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (GU L 14, pag. 9).

⁽²⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, 2006/54/CE, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204, pag. 23).

⁽³⁾ Direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6, pag. 24).

Impugnazione proposta il 22 luglio 2011 dalla Région Nord-Pas-de-Calais avverso la sentenza del Tribunale (ottava sezione) 12 maggio 2011, cause riunite T-267/08 e T-279/08, Région Nord-Pas-de-Calais e Communauté d'Agglomération du Douaisis/Commissione

(Causa C-389/11 P)

(2011/C 290/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Région Nord-Pas-de-Calais (rappresentanti: avv. ti M. Cliquennois e F. Cavedon)

Altre parti nel procedimento: Communauté d'Agglomération du Douaisis, Commissione europea

Conclusioni

- Annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea 12 maggio 2011, cause riunite T-267/08 e T-279/08;
- accogliere le conclusioni presentate nel procedimento di primo grado dalla Région Nord-Pas-de-Calais;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce due motivi a sostegno della sua impugnazione.

Con il suo primo motivo, la Région Nord-Pas-de-Calais addebita al Tribunale di essersi rifiutato di esaminare le censure formulate avverso la decisione della Commissione 2 aprile 2008, C(2008) 1089 def., ritirata e sostituita dalla decisione della Commissione 23 giugno 2010, C(2010) 4112 def., essendo le due decisioni relative al medesimo aiuto di Stato C 38/2007 (ex NN 45/2007). Invero, secondo la ricorrente, la nuova decisione risponderebbe in realtà alle memorie che essa ha depositato nell'ambito del suo ricorso iniziale dinanzi al Tribunale, senza che essa possa essere sentita nell'ambito di un nuovo previo procedimento amministrativo.

Con il suo secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dei diritti della difesa e del principio del contraddittorio in occasione del procedimento amministrativo, atteso che la Commissione avrebbe adottato una nuova decisione affrancandosi dall'obbligo di rispettare le formalità sostanziali inerenti a tale adozione. Invero, essa avrebbe modificato la sua analisi relativamente alla natura della misura statale in questione e rivisto il metodo di calcolo dei tassi di riferimento applicabili al momento della concessione dell'aiuto di Stato alla Arbel Fauvet Rail SA.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal High Court of Ireland il 27 luglio 2011 — Thomas Hogan, John Burns, John Dooley, Alfred Ryan, Michael Cunningham, Michael Dooley, Denis Hayes, Marion Walsh, Joan Power, Walter Walsh/Minister for Social and Family Affairs, Attorney General

(Causa C-398/11)

(2011/C 290/07)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Ireland

Parti

Ricorrenti: Thomas Hogan, John Burns, John Dooley, Alfred Ryan, Michael Cunningham, Michael Dooley, Denis Hayes, Marion Walsh, Joan Power e Walter Walsh

Convenuti: Minister for Social and Family Affairs, Attorney General

Questioni pregiudiziali

- Se la direttiva 2008/94/CE ⁽¹⁾ si applichi alla situazione dei ricorrenti con riguardo all'art. 1, n. 1 della medesima e al fatto che la perdita delle prestazioni pensionistiche, fatta valere dai ricorrenti, nel diritto irlandese non generi un debito in capo al loro datore di lavoro, che sarebbe riconosciuto in caso di liquidazione giudiziaria o di qualsiasi procedura concorsuale del datore di lavoro dei ricorrenti e che, nel presente caso di specie, non fornisce alcun altro fondamento giuridico per una pretesa nei confronti del medesimo.
- Se, nell'ambito della valutazione se lo Stato abbia ottemperato o meno ai propri obblighi ai sensi dell'art. 8, il giudice nazionale sia legittimato a tener conto della pensione statale di tipo contributivo che i ricorrenti percepiranno (il cui ottenimento non è subordinato ad un nesso con il regime pensionistico aziendale) ed a confrontare (a) l'importo totale della pensione statale e il valore della pensione che i ricorrenti percepiranno o che verosimilmente percepiranno effettivamente a titolo del regime pensionistico aziendale di cui trattasi con (b) l'importo totale della pensione statale di tipo contributivo e il valore dei diritti pensionistici maturati da ciascuno dei ricorrenti al momento della liquidazione del regime, laddove la pensione statale è stata presa in considerazione ai fini della determinazione dell'importo della prestazione pensionistica richiesta dai ricorrenti.
- In caso di soluzione affermativa della seconda questione, se gli importi che i ricorrenti verosimilmente percepiranno effettivamente siano sufficienti a garantire l'ottemperanza agli obblighi imposti dall'art. 8 da parte dello Stato.
- Se, ai fini dell'applicazione dell'art. 8 della direttiva, sia necessario stabilire un nesso di causalità tra la perdita delle prestazioni pensionistiche da parte dei ricorrenti e l'insolvenza del loro datore di lavoro, prescindendo dalle circostanze che (i) il regime pensionistico non è sufficientemente finanziato alla data della dichiarazione di insolvenza del datore di lavoro e (ii) l'insolvenza di quest'ultimo implica che egli non dispone dei mezzi finanziari per fornire al regime pensionistico contributi pecuniari sufficienti per soddisfare integralmente i titolari di diritti pensionistici (sul datore di lavoro non grava alcun obbligo in tal senso, una volta liquidato il regime pensionistico).
- Se i summenzionati provvedimenti, adottati dall'Irlanda, soddisfino gli obblighi imposti dalla direttiva con riguardo ai fattori sociali, commerciali ed economici presi in considerazione dall'Irlanda in sede di riforma della tutela delle pensioni in seguito alla sentenza Robins (...) e, in particolare, tenendo conto della «necessità di un equilibrato sviluppo economico e sociale nella Comunità», cui si fa riferimento nel terzo «considerando» della direttiva.
- Se la situazione economica (...) costituisca una situazione sufficientemente eccezionale da giustificare un livello inferiore di tutela degli interessi dei ricorrenti rispetto a quanto sarebbe altrimenti richiesto e, in caso affermativo, quale sia il minor livello di tutela.
- Ipotizzando una soluzione negativa della seconda questione, se il fatto che i provvedimenti adottati dallo Stato in seguito alla sentenza Robins non abbiano comportato che i ricorrenti percepiranno un importo superiore al 49 % del valore dei rispettivi diritti pensionistici maturati nell'ambito del loro regime pensionistico aziendale, costituisca di per sé una grave violazione degli obblighi dello Stato, tale da conferire ai ricorrenti il diritto ad un risarcimento (ossia, senza dimostrare separatamente che le azioni dello Stato successive alla sentenza Robins configurano una grave e manifesta inosservanza degli obblighi incombenti allo Stato a norma dell'art. 8 della direttiva).

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/94/CE, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 36).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Constitucional, Madrid (Spagna) il 28 luglio 2011 — Procedimento penale a carico di Stefano Melloni

(Causa C-399/11)

(2011/C 290/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Constitucional

Imputato nella causa principale

Stefano Melloni

Altra parte nel procedimento: Ministerio Fiscal (Pubblico ministero spagnolo)

Questioni pregiudiziali

1. Se l'art. 4 bis, n. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI ⁽¹⁾, nella versione risultante dalla decisione quadro 2009/299/GAI ⁽²⁾, debba essere interpretato nel senso che vieta alle autorità giudiziarie nazionali, nei casi indicati dalla medesima disposizione, di subordinare l'esecuzione di un mandato di arresto europeo alla condizione che la sentenza di condanna possa essere riesaminata, al fine di garantire i diritti della difesa dell'interessato.
2. In caso di soluzione affermativa della prima questione, se l'art. 4 bis, n. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI sia compatibile con le esigenze derivanti dal diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e ad un processo equo, previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e dai diritti della difesa garantiti dall'art. 48, n. 2, della medesima Carta.
3. In caso di soluzione affermativa della seconda questione, se l'art. 53, interpretato sistematicamente in relazione ai diritti riconosciuti dagli artt. 47 e 48 della Carta, consenta ad uno Stato membro di subordinare la consegna di una persona condannata in absentia alla condizione che la sentenza di condanna possa essere riesaminata nello Stato richiedente, riconoscendo così a tali diritti un livello di protezione più elevato rispetto a quello derivante dal diritto dell'Unione europea, al fine di evitare un'interpretazione limitativa o lesiva di un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione di tale Stato membro.

⁽¹⁾ Del Consiglio 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1).

⁽²⁾ Del Consiglio 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo (GU L 81, pag. 24).

Ricorso proposto il 27 luglio 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-403/11)

(2011/C 290/09)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Valero Jordana e I. Hadjiyiannis, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 13, nn. 1, 2, 3 e

6 (eccetto il caso del Distretto del bacino fluviale della Catalogna); dell'art. 14, n. 1, lett. c) (eccetto il caso dei piani di gestione dei bacini idrografici del Distretto del bacino fluviale della Catalogna, delle Isole Baleari; Tenerife; Guadiana; Guadalquivir; Bacino mediterraneo andaluso; Tinto-Odiel-Piedras; Guadalete-Barbate; Galizia-Costa; Miño-Sil; Duero; Cantábrico Occidentale; e Cantábrico Orientale), e dell'art. 15, n. 1 (eccetto il caso del Distretto del bacino fluviale della Catalogna), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

— Condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Violazione degli artt. 13 e 15 della direttiva:

Avendo la Spagna omissa di adottare e pubblicare piani di gestione dei bacini idrografici nazionali (fatta eccezione per quanto riguarda il piano di gestione del distretto del «bacino fluviale della Catalogna»), la Commissione non ha ricevuto alcuna copia di tali piani né in data 22 marzo 2010, data stabilita dalla direttiva, né in data odierna. Conseguentemente, la Commissione ritiene che la Spagna abbia violato l'art. 15, n. 1, della direttiva (fatta eccezione per quanto riguarda il piano di gestione del distretto del «bacino fluviale della Catalogna»).

Violazione dell'art. 14 della direttiva:

In relazione all'art. 14, n. 1, lett. c), della direttiva quadro, in combinato disposto con l'art. 13, n. 6, della stessa direttiva, la Commissione ritiene che il procedimento di informazione e di pubbliche consultazioni sulle proposte di piani di gestione dei bacini idrografici, oltre ad essersi attuato nel caso del «bacino fluviale della Catalogna», il cui piano è stato adottato, sia stato avviato in altri dodici distretti idrografici: Isole Baleari; Tenerife; Guadiana; Guadalquivir; Bacino mediterraneo andaluso; Tinto-Odiel-Piedras; Guadalete-Barbate; Galizia-Costa; Miño-Sil; Duero; Cantábrico Occidentale e Cantábrico Orientale).

La Commissione conclude che, ad eccezione di detti tredici distretti idrografici, la Spagna ha violato l'art. 14, n. 1, lett. c), della direttiva.

Impugnazione proposta il 1° agosto 2011 dal Governo di Gibilterra avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) emessa il 24 maggio 2011 nella causa T-176/09, Governo di Gibilterra/Commissione europea

(Causa C-407/11 P)

(2011/C 290/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Governo di Gibilterra (rappresentanti: D. Vaughan QC, M. Llamas, Barrister)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Regno di Spagna

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- a) annullare l'ordinanza del Tribunale datata 24 maggio 2011 nella causa T-176/09;
- b) dichiarare ricevibile il ricorso del Governo nella causa T-176/09;
- c) rinviare la causa al Tribunale ai fini di una decisione sul merito del ricorso del Governo;
- d) in subordine rispetto a b) e d), rinviare la causa al Tribunale con un'ordinanza ai fini dell'esame, da parte di quest'ultimo, di ogni residua questione di ricevibilità ed in pari tempo del merito della causa;
- e) ordinare alla Commissione ed alla Spagna di pagare le spese del Governo e le spese dinanzi alla Corte di giustizia e nel procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente impugna la sentenza del Tribunale per i seguenti motivi:

1. il Tribunale ha commesso una violazione del diritto dell'Unione europea grazie ad un'applicazione e ad una falsa applicazione del diritto sul parziale annullamento e sulla separazione della parte invalida dal resto dell'atto nelle circostanze del presente caso, nel senso che quest'ultimo equivale alla rettifica di un registro dell'estensione di una proprietà e non ad un vero annullamento parziale o ad una separazione della parte invalida dal resto dell'atto; parti del Sito ES6120032 erano chiaramente designate in maniera erronea, o chiaramente basate su un'informazione erronea e fuorviante fornita dalla Spagna. L'area coperta dal sito dovrebbe essere rettificata con un annullamento pertinente e proporzionale;
2. il Tribunale ha commesso un violazione del diritto dell'Unione europea concludendo che il parziale annullamento della decisione 2009/95 nel modo perseguito dal Governo i) implicherebbe completamente il Tribunale nella ridefinizione del Sito ES6120032 e nella modifica del Sito ES6120032 e ii) modificherebbe conseguentemente la sostanza della decisione 2009/95, poiché tale annullamento non potrebbe essere manifestamente separato dal resto della decisione 2009/95 ⁽¹⁾;
3. il Tribunale ha commesso una violazione del diritto dell'Unione europea considerando che non sussisteva alcuna evidenza che una nuova delimitazione del Sito ES6120032 nel modo perseguito dal Governo risponderebbe ai criteri stabiliti all'allegato III della direttiva habitat per la classificazione come Sito di Importanza Comunitaria, quando invece esistevano abbondanti evidenze in fatto ed in diritto nel

senso che la nuova delimitazione sarebbe stata ammissibile mentre il contrario non era mai stato suggerito sinora da alcuna delle parti, e così concludendo il Tribunale ha travisato l'evidenza e/o compiuto un'errata descrizione legale dei fatti traendone errate conclusioni in diritto nonché commesso un errore manifesto nella valutazione dei medesimi ed ha inoltre applicato il criterio legale erroneo e seguito nelle circostanze del caso procedure non appropriate;

4. ulteriormente o in subordine a quanto sopra, il Tribunale ha commesso una violazione di procedura che ha arrecato pregiudizio agli interessi del Governo agendo in violazione dei diritti della difesa, nei limiti in cui non ha accordato a quest'ultimo un'opportunità per commentare documenti sottoposti dalle altre parti nel procedimento, non segnalando al Governo un documento presentato dalla Spagna il quale era importante per il punto in discussione su cui il Tribunale avrebbe fondato l'ordinanza e seguendo, nelle circostanze del caso, procedure non appropriate.
5. ulteriormente o in subordine a quanto sopra, il Tribunale ha commesso una violazione di procedura che ha arrecato pregiudizio agli interessi del Governo omettendo di fornire qualsiasi motivazione a sostegno delle sue conclusioni che non sussisteva alcuna evidenza che una nuova delimitazione del Sito ES6120032 come sostenuto dal Governo risponderebbe ai criteri stabiliti all'allegato III della direttiva habitat per la classificazione come sito di importanza comunitaria e ponendo in non cale o disattendendo la sostanziale evidenza del contrario.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione 12 dicembre 2008, 2009/95/CE, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un secondo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2008) 8049] (GU L 43, pag. 393)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) il 1° agosto 2011 — Pedro Espada Sánchez e a./Iberia Líneas Aéreas de España S.A.

(Causa C-410/11)

(2011/C 290/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Barcelona

Parti

Appellanti: Pedro Espada Sánchez e a.

Appellata: Iberia, Líneas Aéreas de España S.A.

Questioni pregiudiziali

1. Se il limite di 1 000 diritti speciali di prelievo per passeggero stabilito all'art. 22, n. 2 della Convenzione di Montreal, per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, in riferimento alla responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita o deterioramento del bagaglio, in combinato disposto con l'art. 3, n. 3, della medesima Convenzione, debba essere interpretato come limite massimo per ciascuno dei passeggeri, nel caso in cui essi viaggino insieme e consegnino il bagaglio collettivamente, a prescindere dalla circostanza che il numero di bagagli consegnati sia inferiore a quello dei viaggiatori effettivi.
 2. O se, invece, detto limite al risarcimento previsto dalla citata disposizione debba essere interpretato nel senso che per ciascun bagaglio consegnato possa esservi un unico passeggero legittimato a chiedere il risarcimento e, conseguentemente, possa essere applicato il limite massimo fissato per un solo passeggero, anche nel caso in cui sia accertato che il bagaglio smarrito e identificato con un unico scontrino corrisponde a più di un passeggero.
-

TRIBUNALE

Ricorso proposto l'8 luglio 2011 — Polonia/Commissione

(Causa T-370/11)

(2011/C 290/12)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia [rappresentante: M. Szpunar, Podsekretarz Stanu (Sottosegretario di Stato)]

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare nella sua integralità la decisione della Commissione 27 aprile 2001, 2011/278/UE [notificata con il numero C(2011) 2772], che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130 del 17 maggio 2011, pag. 1);
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti addebiti:

1. Primo addebito riguardante

- la violazione dell'art. 194, n. 2, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in combinato disposto con l'art. 192, n. 2, lett. c) (TFUE), per non aver preso in considerazione la specificità dei singoli Stati membri riguardo ai combustibili nonché per aver definito i parametri di riferimento dei prodotti utilizzando come misura l'efficienza di rendimento del gas naturale ed aver adottato questo combustibile quale riferimento;

2. secondo addebito riguardante

- la violazione del principio della parità di trattamento nonché dell'art. 191, n. 2, in combinato disposto col n. 3, TFUE per non aver tenuto conto nell'elaborazione della decisione impugnata della molteplicità di situazioni nelle singole regioni dell'Unione europea;

3. terzo addebito riguardante

- la violazione dell'art. 5, n. 4, TUE (principio di proporzionalità) per aver fissato nella decisione impugnata i parametri di riferimento al livello più restrittivo, al di là di quanto esige la realizzazione degli obiettivi della direttiva 2003/87/CE;

4. quarto addebito concernente

- la violazione dell'art. 10 bis in combinato disposto con l'art. 1 della direttiva 2003/87/CE ed incompetenza della Commissione europea per l'adozione della misura impugnata.

Ricorso proposto il 22 luglio 2011 — Iran Transfo/Consiglio

(Causa T-392/11)

(2011/C 290/13)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Iran Transfo (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. K. Kleinschmidt)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Consiglio 23 maggio 2011, 2011/299/PESC, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, nella parte in cui tale atto si riferisce alla ricorrente;
- adottare una misura di organizzazione del procedimento, ai sensi dell'art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, consistente nell'ingiungere al convenuto la produzione di tutti i documenti relativi alla decisione impugnata, in quanto si riferiscano alla ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali garantiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

La ricorrente deduce la violazione dei suoi diritti fondamentali così come garantiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta dei diritti fondamentali»). L'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali riconosce la libertà d'impresa nell'Unione europea, mentre l'art. 17 il diritto di usare nell'Unione europea la proprietà dei beni legalmente acquistati e segnatamente di disporne liberamente. Gli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali garantiscono alla ricorrente la parità di trattamento e la non discriminazione.

A causa della decisione impugnata, la ricorrente sarebbe esclusa dalla partecipazione agli scambi commerciali sul territorio dell'Unione europea. Conseguentemente sarebbe pregiudicata la sua esistenza economica. Essa dovrebbe ricorrere alle forniture provenienti dal bacino economico dell'Unione europea.

Non sussisterebbe un interesse pubblico alla limitazione della libertà d'impresa, del diritto di proprietà, della parità di trattamento e della non discriminazione nei confronti della ricorrente. In particolare, non vi sarebbero fatti idonei a motivare sufficientemente la decisione del convenuto ed il conseguente impatto sui diritti fondamentali della ricorrente. Segnatamente la ricorrente non sarebbe coinvolta in attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e/o nello sviluppo di vettori di armi nucleari.

2. Secondo motivo, vertente su una valutazione manifestamente errata dei fatti alla base della decisione

La decisione del convenuto si fonderebbe su una valutazione manifestamente errata dei fatti. La richiedente non sarebbe coinvolta in attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e/o nello sviluppo di vettori di armi nucleari o di altro tipo.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

Il convenuto nella sua decisione non avrebbe rispettato il principio di proporzionalità. Vero è che la ricorrente non potrebbe escludere che una delle imprese del settore energetico da essa rifornite abbia, in violazione del contratto e all'insaputa della ricorrente, venduto trasformatori all'Agenzia iraniana per l'energia atomica. L'Agenzia iraniana per l'energia atomica avrebbe peraltro potuto procurarsi simili trasformatori direttamente sul mercato mondiale ed in particolare sul mercato dell'Unione europea. I trasformatori di media tensione controversi sarebbero fabbricati da tutti i principali produttori di generatori e commercializzati a livello mondiale, ivi incluso in Iran. Inoltre, il commercio di trasformatori usati, che corrispondono per caratteristiche di funzionamento ai trasformatori prodotti dalla ricorrente, sarebbe intenso a livello mondiale.

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto al contraddittorio

Si sarebbe in presenza di una violazione del diritto al contraddittorio. La motivazione contenuta al punto 16 dell'Allegato I della decisione impugnata non sarebbe comprensibile per la ricorrente, né una motivazione comprensibile le sarebbe stata comunicata in separata sede dal convenuto, sicché sarebbero violati i diritti di difesa ed il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva della ricorrente.

Impugnazione proposta il 25 luglio 2011 da Yvette Barthel e.a. avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 10 maggio 2011, causa F-59/10, Barthel e a./Corte di giustizia

(Causa T-398/11 P)

(2011/C 290/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Yvette Barthel (Arlon, Belgio), Marianne Reiffers (Olm, Lussemburgo), Lieven Massez (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, D. Abreu Caldas)

Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia dell'Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 10 maggio 2011, causa F-59/10, Barthel e a./Corte di giustizia, che dichiara irricevibile il ricorso dei ricorrenti;
- dichiarare il ricorso ricevibile;
- rinviare la causa al TFP affinché sia giudicata nel merito secondo legge;
- dichiarare riservate le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto, dichiarando irricevibile il ricorso dei ricorrenti, il Tribunale della funzione pubblica ha violato l'art. 296 TFUE, l'art. 36, prima frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché l'art. 7, n. 1, del suo allegato 1, non avendo esaminato tutte le violazioni del diritto dinanzi ad esso dedotte e non avendo consentito ai ricorrenti di apprendere le ragioni per cui sono stati respinti i motivi vertenti sull'illegittimità dell'interpretazione a contrario dell'art. 90, n. 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea rispetto all'art. 91 del medesimo, e del diritto di adire la Corte di giustizia, proponendo un reclamo avverso qualsiasi decisione che rechi pregiudizio agli interessati entro il termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui tale decisione è stata loro notificata, conformemente al secondo trattino di tale disposizione. Non avendo preso in considerazione tutti i motivi e gli argomenti sviluppati dai ricorrenti nel ricorso di annullamento, il Tribunale della funzione pubblica ha quindi violato l'obbligo ad esso incombente di motivare la propria ordinanza.
2. Secondo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che la decisione 26 ottobre 2009, recante rigetto della domanda dei ricorrenti, costituiva una decisione puramente confermativa di una mancata risposta avente valore di decisione implicita di rigetto, mentre la tardività della risposta è giustificata dall'attesa di un parere interno chiesto a uno dei servizi della Corte di giustizia, per consentirle di stabilire se i ricorrenti soddisfacessero le condizioni per beneficiare dell'indennità per il servizio a turni, conformemente all'art. 56 bis dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Ricorso proposto il 25 luglio 2011 — Turbo Compressor Manufacturer/Consiglio

(Causa T-404/11)

(2011/C 290/15)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Turbo Compressor Manufacturer (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. K. Kleinschmidt)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Consiglio 23 maggio 2011, 2011/299/PESC che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, nella parte in cui tale atto si riferisce alla ricorrente;
- adottare una misura di organizzazione del procedimento, ai sensi dell'art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, consistente nell'ingiungere al convenuto la produzione di tutti i documenti relativi alla decisione impugnata, in quanto si riferiscano alla ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali garantiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

La ricorrente deduce la violazione dei suoi diritti fondamentali così come garantiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta dei diritti fondamentali»). L'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali riconosce la libertà d'impresa nell'Unione europea, mentre l'art. 17 il diritto di usare nell'Unione europea la proprietà dei beni legalmente acquistati e segnatamente di disporre liberamente. Gli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali garantiscono alla ricorrente la parità di trattamento e la non discriminazione.

A causa della decisione impugnata, la ricorrente sarebbe esclusa dalla partecipazione agli scambi commerciali sul territorio dell'Unione europea. Conseguentemente sarebbe pregiudicata la sua esistenza economica. Essa dovrebbe ricorrere alle forniture provenienti dal bacino economico dell'Unione europea.

Non sussisterebbe un interesse pubblico alla limitazione della libertà d'impresa, del diritto di proprietà, della parità di trattamento e della non discriminazione nei confronti della ricorrente. In particolare, non vi sarebbero fatti idonei a motivare sufficientemente la decisione del convenuto ed il conseguente impatto sui diritti fondamentali della ricorrente. Segnatamente la ricorrente non sarebbe coinvolta in attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e/o nello sviluppo di vettori di armi nucleari.

Si sarebbe inoltre verificato un equivoco. La società Satak citata nella decisione impugnata non sarebbe la ricorrente. Si tratterebbe di una società terza estranea alla ricorrente. Quest'ultima spiegherebbe il fatto di essere stata inserita dalla decisione impugnata nell'elenco di cui all'Allegato II della decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran soltanto a causa della sua confusione con un'altra società, con denominazione sociale «Satak» o affine.

2. Secondo motivo, vertente su una valutazione manifestamente errata dei fatti alla base della decisione

La decisione del convenuto si fonderebbe su una valutazione manifestamente errata dei fatti. La richiedente non sarebbe coinvolta in attività nucleari sensibili in termini di proliferazione, nel commercio e/o nello sviluppo di vettori di armi nucleari o di altro tipo.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

Il convenuto nella sua decisione non avrebbe rispettato il principio di proporzionalità. La richiedente potrebbe solo presumere dalle ricerche effettuate su Internet alle voci «Satak» e «programma nucleare iraniano», che, per quanto riguarda la fornitura menzionata al punto 31 dell'Allegato I B della decisione 2011/299/PESC, si potrebbe trattare di sei missili aria da crociera del tipo sovietico KH-55(SM), che l'Iran avrebbe acquistato dall'Ucraina nell'anno 2001 o nell'anno 2002.

La ricorrente non intratterrebbe rapporti commerciali con la società statale ucraina UkrSpetzExport, né importerebbe missili aria da crociera del tipo sovietico KH-55(SM), né altre armi o vettori di armi.

La ricorrente non sarebbe la società denominata «Satak» di cui all'Allegato I B, punto 31, della decisione impugnata.

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto al contraddittorio

Si sarebbe in presenza di una violazione del diritto al contraddittorio. La motivazione contenuta al punto 31 dell'Allegato I B della decisione impugnata non sarebbe comprensibile per la ricorrente, né una motivazione comprensibile le sarebbe stata comunicata in separata sede dal convenuto, sicché sarebbero violati i diritti di difesa ed il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva della ricorrente.

Ricorso proposto il 31 luglio 2011 — Ocean Capital Administration e a./Consiglio

(Causa T-420/11)

(2011/C 290/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ocean Capital Administration GmbH (Amburgo, Germania), First Ocean Administration GmbH (Amburgo, Germania), First Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania), Second Ocean Administration GmbH (Amburgo, Germania), Second Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania), Third Ocean Administration GmbH (Amburgo, Germania), Third Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania), Fourth Ocean Administration GmbH (Amburgo, Germania), Fourth Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania), Fifth Ocean Administration GmbH (Amburgo, Germania), Fifth Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania), Sixth Ocean Administration GmbH (Amburgo, Germania), Sixth Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania), Seventh Ocean Administration GmbH (Amburgo, Germania), Seventh Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania), Eighth Ocean Administration GmbH (Amburgo, Germania), Eighth Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania), Ninth Ocean Administration GmbH (Amburgo, Germania), Ninth Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania), Tenth Ocean Administration GmbH (Amburgo, Germania), Tenth Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania), Eleventh Ocean Administration GmbH (Amburgo, Germania), Eleventh Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania), Twelfth Ocean Administration GmbH (Amburgo, Germania), Twelfth Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania), Thirteenth Ocean Administration GmbH (Amburgo, Germania), Fourteenth Ocean Administration GmbH (Amburgo, Germania), Fifteenth Ocean Administration GmbH (Amburgo, Germania), Sixteenth Ocean Administration GmbH (Amburgo, Germania), Kerman Shipping Co. Ltd (La Valletta, Repubblica di Malta), Woking Shipping Investments Ltd (La Valletta, Repubblica di Malta), Shere Shipping Co. Ltd (La Valletta, Repubblica di Malta), Tongham Shipping Co. Ltd (La Valletta, Repubblica di Malta), Uppercourt Shipping Co. Ltd (La Valletta, Repubblica di Malta), Vobster Shipping Co. Ltd (La Valletta, Repubblica di Malta), Lancelin Shipping Co. Ltd (Limasol, Repubblica di Cipro) (rappresentanti: F. Randolph, barrister, M. Lester, barrister, e M. Taher, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 23 maggio 2011, n. 503 ⁽¹⁾ e la decisione del Consiglio 23 maggio 2011, 2011/299/PESC ⁽²⁾, nelle parti in cui contengono misure che riguardano le ricorrenti;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il convenuto è incorso in un errore manifesto nel decidere che le ricorrenti soddisfano le condizioni per l'inserimento nell'elenco, in quanto:
 - l'unico fondamento sul quale il convenuto ha deciso di inserire le ricorrenti sono le dichiarazioni secondo cui esse sono «detenute» o «controllate» dalla Islamic Republic of Iran Shipping Lines («IRISL»), oppure sono «filiali» o «holding» della IRISL;
 - il convenuto non ha proceduto (o se vi ha proceduto ha commesso un errore) ad una valutazione caso per caso dei fatti riguardanti ogni singola ricorrente, al fine di determinare se fosse probabile che ognuna di essa potesse essere indotta a eludere le misure restrittive adottate nei confronti della IRISL a causa dell'influenza che quest'ultima asseritamente eserciterebbe su ciascuna delle ricorrenti.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che le misure impugnate violano il diritto delle ricorrenti a un equo processo e ad una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto:
 - tali misure non prevedono alcuna procedura per comunicare alle ricorrenti le prove sulle quali è stata basata la decisione di congelare i loro capitali o per consentire loro di formulare efficacemente osservazioni in merito a tali prove;
 - i motivi forniti nelle misure impugnate risultano soltanto generici e infondati;
 - il convenuto non ha fornito informazioni sufficienti per consentire alle ricorrenti di rendere effettivamente noti i rispettivi punti di vista in risposta.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che il convenuto non ha motivato in maniera sufficiente l'inserimento dei nomi delle ricorrenti nelle misure impugnate, in violazione del suo obbligo di indicare chiaramente le ragioni specifiche e concrete a giustificazione di tale decisione.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che le misure impugnate costituiscono una limitazione ingiustificata e sproporzionata del diritto di proprietà e di libertà d'impresa delle ricorrenti, in quanto:
 - le misure di congelamento dei capitali hanno un impatto significativo e a lungo termine sui loro diritti fondamentali;
 - l'inserimento delle ricorrenti non è razionalmente connesso all'obiettivo delle misure impugnate, ossia prevenire l'elusione delle misure restrittive;
 - il convenuto non ha dimostrato che un congelamento totale dei capitali sia lo strumento meno oneroso per garantire tale obiettivo, né che il pregiudizio significativo arrecato alle ricorrenti sia giustificato e proporzionato.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 23 maggio 2011, n. 503, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 136, pag. 26).

⁽²⁾ Decisione del consiglio 23 maggio 2011, 2011/299/PESC, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 136, pag. 65).

**Ricorso proposto il 5 agosto 2011 — Computer Resources/
Ufficio delle pubblicazioni**

(Causa T-422/11)

(2011/C 290/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Computer Resources International (Dommeldange, Lussemburgo) (rappresentante: avv. S. Pappas)

Convenuto: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea

Conclusioni

- Annullare la decisione dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea 22 luglio 2011, che respinge le offerte presentate dalla ricorrente nell'ambito della gara d'appalto a procedura aperta n. AO 10340 «Servizi informatici — Sviluppo di software, manutenzione, consulenza e assistenza per vari tipi di applicazioni informatiche» (GU 2011/S 66-106099);
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, con cui si sostiene che il convenuto non ha rispettato un requisito formale essenziale, essendo la decisione impugnata priva di motivazione relativamente ai motivi specifici presi in considerazione dall'autorità aggiudicatrice nel concludere che l'offerta della ricorrente fosse anormalmente bassa.
2. Secondo motivo, con cui si afferma che il convenuto ha violato la procedura applicabile stabilita dall'art. 139 del regolamento (CE, Euratom) della Commissione n. 2342/2002 ⁽¹⁾.
3. Terzo motivo, con cui si deduce che il convenuto ha sviato la procedura o ha emesso la sua decisione senza un adeguato fondamento giuridico ovvero è quantomeno incorso in errore nell'iter logico, in quanto le spiegazioni fornite dalla ricorrente non sono state comprese o sono rimaste senza risposta.

⁽¹⁾ Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).

Ricorso proposto il 2 agosto 2011 — Makhlouf/Consiglio

(Causa T-432/11)

(2011/C 290/18)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Rami Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentante: avv. E. Ruchat)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso del ricorrente ricevibile e fondato;
- annullare la decisione del Consiglio 9 maggio 2011, 2011/273/PESC, nonché i conseguenti atti di esecuzione di tale decisione che mantengono il ricorrente nell'elenco dei destinatari delle misure restrittive, nonché il regolamento (UE) del Consiglio 9 maggio 2011, n. 442, ed i suoi conseguenti atti di esecuzione, nella parte in cui riguardano il ricorrente;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva previsto dagli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), nonché dagli artt. 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione, nella parte in cui il ricorrente addebita al Consiglio che la motivazione fornita non soddisfa l'obbligo di motivazione gravante sulle istituzioni dell'Unione europea, previsto dall'art. 6 della CEDU, dall'art. 296 TFUE nonché dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che i provvedimenti impugnati limitano in maniera ingiustificata e sproporzionata i diritti fondamentali del ricorrente e in particolare i suoi diritti di proprietà previsti dall'art. 1 del primo protocollo aggiuntivo alla CEDU e dall'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il suo diritto al rispetto dell'onore e della reputazione previsto dagli artt. 8 e 10 della CEDU e, infine, il principio della presunzione d'innocenza previsto dall'art. 6 della CEDU e dall'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Ricorso proposto il 2 agosto 2011 — Makhlouf/Consiglio

(Causa T-433/11)

(2011/C 290/19)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Ehab Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentante: avv. E. Ruchat)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso del ricorrente ricevibile e fondato;
- annullare la decisione del Consiglio 9 maggio 2011, 2011/273/PESC, nonché i conseguenti atti di esecuzione di tale decisione (e più precisamente la decisione del Consiglio 23 maggio 2011, 2011/302/PESC, che prevede il mantenimento del ricorrente nell'elenco dei destinatari delle misure restrittive previste dalla decisione 2011/273/PESC, nonché il regolamento (UE) del Consiglio 9 maggio 2011, n. 442, ed i suoi conseguenti atti di esecuzione — vale a dire il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 23 maggio 2011, n. 504, e la sua rettifica), nella parte in cui riguardano il ricorrente;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva previsto dagli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), nonché dagli artt. 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione, nella parte in cui il ricorrente addebita al Consiglio che la motivazione fornita non soddisfa l'obbligo di motivazione gravante sulle istituzioni dell'Unione europea, previsto dall'art. 6 della CEDU, dall'art. 296 TFUE nonché dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che i provvedimenti impugnati limitano in maniera ingiustificata e sproporzionata i diritti fondamentali del ricorrente e in particolare i suoi diritti di proprietà previsti dall'art. 1 del primo protocollo aggiuntivo alla CEDU e dall'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il suo diritto al rispetto dell'onore e della reputazione previsto dagli artt. 8 e 10 della CEDU, la sua libertà di impresa e di esercizio del commercio

prevista dagli artt. 15 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, infine, il principio della presunzione d'innocenza previsto dall'art. 6 della CEDU e dall'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Ricorso proposto il 3 agosto 2011 — Afriqiyah Airways/Consiglio

(Causa T-436/11)

(2011/C 290/20)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Afriqiyah Airways (Tripoli, Libia) (rappresentante: avv. B. Sarfati)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione del Consiglio 23 maggio 2011, 2011/300/PESC, che attua la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 136 del 24 maggio 2011, pag. 85), unitamente all'allegato II della suddetta decisione;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere cinque motivi.

1. Primo motivo fondato sull'irregolarità del procedimento di adozione dell'atto. La ricorrente invoca l'assenza di un procedimento regolare concernente l'adozione della decisione impugnata ai sensi dell'art. 8, n. 2, della decisione del Consiglio 28 febbraio 2011, 2011/137/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58, pag. 53) e la violazione del disposto dell'art. 296, secondo comma, TFUE;
2. secondo motivo fondato sull'insufficiente motivazione della decisione. La ricorrente addebita al Consiglio di aver fornito una motivazione stereotipata che non consente né al destinatario della decisione di comprendere le ragioni della sua adozione, né al Tribunale di esercitare il controllo giurisdizionale sulla legittimità dell'atto. La motivazione secondo cui la ricorrente sarebbe una controllata di proprietà del Libyan African Investment Portfolio, entità essa stessa interessata dalle misure restrittive, non sarebbe sufficiente;
3. terzo motivo fondato sulla violazione dei diritti della difesa nella misura in cui non sarebbe affatto accertato che i diritti della difesa sarebbero stati rispettati e che la ricorrente sarebbe stata in grado di far valere i suoi diritti prima della sua iscrizione nell'elenco;

4. quarto motivo fondato sulla violazione dell'art. 27 TUE. La ricorrente fa valere che la decisione 2011/137/PESC di cui al punto 2 della decisione del Consiglio 23 marzo 2011, 2011/178/PESC che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 78, pag. 24), sono state adottate in violazione del disposto dell'art. 27, n. 1, TUE;
5. quinto motivo fondato su un errore di diritto e su un errore manifesto in quanto la ricorrente sarebbe una società aeronautica a vocazione civile, destinata al trasporto di passeggeri e merci, mentre la decisione impugnata ha per effetto di congelare i fondi della ricorrente stessa, per il solo motivo che quest'ultima sarebbe di proprietà dello Stato libico via un fondo di investimento.

Ricorso proposto il 12 agosto 2011 — BelTechExport/Consiglio

(Causa T-438/11)

(2011/C 290/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BelTechExport ZAO (Minsk, Bielorussia) (rappresentanti: avv.ti V. Vaitkute Pavan, A. Smaliukas e E. Matulionyte)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento (UE) del Consiglio 20 giugno 2011, n. 588, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 161, pag. 1), nella parte in cui riguarda la ricorrente;
- annullare la decisione del Consiglio 20 giugno 2011, 2011/357/PESC, che modifica la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 161, pag. 25), nella parte in cui riguarda la ricorrente; e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione da parte del convenuto dell'obbligo di motivare adeguatamente l'inclusione della ricorrente negli elenchi delle persone a cui si applicano le misure restrittive.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte del convenuto dei diritti della difesa e del diritto ad un processo equo sanciti dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali

dell'Unione europea e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, poiché:

- il convenuto non ha mai comunicato motivi precisi per l'inclusione della ricorrente negli elenchi di persone soggette alle misure restrittive; e
- non ha dato alla ricorrente la possibilità di esercitare i suoi diritti di difesa in modo efficace, in particolare il diritto ad essere sentita e il diritto a fruire di un procedimento che le consentisse di chiedere in modo efficace la propria cancellazione dagli elenchi di persone a cui si applicano le misure restrittive.

3. Terzo motivo, vertente sui manifesti errori di valutazione commessi dal convenuto, in quanto, nelle misure impugnate, ha ritenuto che la ricorrente sia la più grande impresa di export/import di prodotti della difesa in Bielorussia, che sia quindi in qualche modo legata o associata alle violazioni delle norme in materia elettorale e dei diritti umani o alla repressione della società civile in Bielorussia.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte del convenuto, in modo ingiustificato e sproporzionato e senza fornire prove convincenti, del diritto fondamentale di proprietà sancito dall'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte del convenuto del principio di proporzionalità, in quanto ha imposto una restrizione sproporzionata dei diritti fondamentali della ricorrente senza fornire adeguate garanzie procedurali né prove convincenti.

Ricorso proposto il 12 agosto 2011 — Sport-pari/Consiglio

(Causa T-439/11)

(2011/C 290/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sport-pari ZAO (Minsk, Bielorussia) (rappresentanti: avv.ti V. Vaitkute Pavan, A. Smaliukas e E. Matulionyte)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento (UE) del Consiglio 20 giugno 2011, n. 588, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 161, pag. 1), nella parte in cui riguarda la ricorrente;

— annullare la decisione del Consiglio 20 giugno 2011, 2011/357/PESC, che modifica la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 161, pag. 25), nella parte in cui riguarda la ricorrente; e

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce come argomento principale i manifesti errori di valutazione che inficiano le misure del Consiglio impugnate. In particolare deduce che il Consiglio ha erroneamente ritenuto che la ricorrente sia (a) controllata dal sig. Vladimir Peftiev; (b) un operatore di una lotteria nazionale; (c) legata o associata alle violazioni delle norme in materia elettorale e dei diritti umani o alla repressione della società civile in Bielorussia o all'importazione in Bielorussia delle attrezzature che potrebbero essere utilizzate ai fini della repressione interna.

Inoltre, a sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione da parte del convenuto dell'obbligo di motivare adeguatamente l'inclusione della ricorrente negli elenchi delle persone a cui si applicano le misure restrittive.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte del convenuto dei diritti della difesa e del diritto ad un processo equo sanciti dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, poiché:

— il convenuto non ha mai comunicato motivi precisi per l'inclusione della ricorrente negli elenchi di persone soggette alle misure restrittive; e

— non ha dato alla ricorrente la possibilità di esercitare i suoi diritti di difesa in modo efficace, in particolare il diritto ad essere sentita e il diritto a fruire di un procedimento che le consentisse di chiedere in modo efficace la propria cancellazione dagli elenchi di persone a cui si applicano le misure restrittive.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte del convenuto, in modo ingiustificato e sproporzionato e senza fornire prove convincenti, del diritto fondamentale di proprietà sancito dall'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte del convenuto del principio di proporzionalità, in quanto ha imposto una restrizione sproporzionata dei diritti fondamentali della ricorrente senza fornire adeguate garanzie procedurali né prove convincenti.

Ricorso proposto il 12 agosto 2011 — BT Telecommunications/Consiglio

(Causa T-440/11)

(2011/C 290/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BT Telecommunications PUE (Minsk, Bielorussia) (rappresentanti: avv.ti V. Vaitkute Pavan, A. Smaliukas e E. Matulionyte)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare il regolamento (UE) del Consiglio 20 giugno 2011, n. 588, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 161, pag. 1), nella parte in cui riguarda la ricorrente;

— annullare la decisione del Consiglio 20 giugno 2011, 2011/357/PESC, che modifica la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 161, pag. 25), nella parte in cui riguarda la ricorrente; e

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione da parte del convenuto dell'obbligo di motivare adeguatamente l'inclusione della ricorrente negli elenchi delle persone a cui si applicano le misure restrittive.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte del convenuto dei diritti della difesa e del diritto ad un processo equo sanciti dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, poiché:

— il convenuto non ha mai comunicato motivi precisi per l'inclusione della ricorrente negli elenchi di persone soggette alle misure restrittive; e

— non ha dato alla ricorrente la possibilità di esercitare i suoi diritti di difesa in modo efficace, in particolare il diritto ad essere sentita e il diritto a fruire di un procedimento che le consentisse di chiedere in modo efficace la propria cancellazione dagli elenchi di persone a cui si applicano le misure restrittive.

3. Terzo motivo, vertente sui manifesti errori di valutazione commessi dal convenuto, in quanto, nelle misure impugnate, ha ritenuto che la ricorrente sia in qualche modo associata al regime di Lukashenko e lo sponsorizzi o partecipi in qualche modo a violazioni delle norme internazionali in materia elettorale o alla repressione della società civile e dell'opposizione democratica o all'importazione in Bielorussia di attrezzature che potrebbero essere utilizzate ai fini della repressione interna.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte del convenuto, in modo ingiustificato e sproporzionato e senza fornire prove convincenti, del diritto fondamentale di proprietà sancito dall'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte del convenuto del principio di proporzionalità, in quanto ha imposto una restrizione sproporzionata dei diritti fondamentali della ricorrente senza fornire adeguate garanzie procedurali né prove convincenti.

Ricorso proposto il 12 agosto 2011 — Pefteiev/Consiglio

(Causa T-441/11)

(2011/C 290/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Vladimir Pefteiev (Minsk, Bielorussia) (rappresentanti: avv. ti V. Vaitkute Pavan, A. Smaliukas e E. Matulionyte)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento (UE) del Consiglio 20 giugno 2011, n. 588, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 161, pag. 1), nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- annullare la decisione del Consiglio 20 giugno 2011, 2011/357/PESC, che modifica la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 161, pag. 25), nella parte in cui riguarda il ricorrente; e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione da parte del convenuto dell'obbligo di motivare adeguatamente l'inclusione della ricorrente negli elenchi delle persone a cui si applicano le misure restrittive.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte del convenuto dei diritti della difesa e del diritto ad un processo equo sanciti dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, poiché:
 - il convenuto non ha mai comunicato motivi precisi per l'inclusione del ricorrente negli elenchi di persone soggette alle misure restrittive; e
 - non ha dato al ricorrente la possibilità di esercitare i suoi diritti di difesa in modo efficace, in particolare il diritto ad essere sentito e il diritto a fruire di un procedimento che gli consentisse di chiedere in modo efficace la propria cancellazione dagli elenchi di persone a cui si applicano le misure restrittive.
3. Terzo motivo, vertente sui manifesti errori di valutazione commessi dal convenuto, in quanto ha ritenuto che il ricorrente sia una persona associata al presidente Lukashenko e alla sua famiglia, che sia il consulente economico capo del presidente Lukashenko e uno sponsor finanziario principale del regime di Lukashenko e che la BelTechExport sia un'impresa di cui il ricorrente presiede il Consiglio degli azionisti e sia la più grande impresa di export/import di prodotti della difesa in Bielorussia.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte del convenuto, in modo ingiustificato e sproporzionato e senza fornire prove convincenti, del diritto fondamentale di proprietà sancito dall'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte del convenuto del principio di proporzionalità, in quanto ha imposto una restrizione sproporzionata dei diritti fondamentali del ricorrente senza fornire adeguate garanzie procedurali né prove convincenti.

Ricorso proposto il 5 agosto 2011 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa T-442/11)

(2011/C 290/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv. ti N. Korogiannikis e M. Dermitzakis)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

- Annullare la decisione della Commissione 27 maggio 2011 di non adottare alcun provvedimento correttivo dopo che il Mediatore europeo è giunto alla conclusione che la decisione adottata dalla Commissione nel mese di novembre 2006 di scegliere i prodotti e i servizi di una società terza non era conforme alla normativa UE applicabile nel settore degli appalti pubblici;
- condannare la Commissione a risarcire i danni alla ricorrente sì da far venire meno le conseguenze negative sofferte da quest'ultima a causa della decisione del novembre 2006;
- condannare la Commissione a risarcire alla ricorrente la somma di EUR 1 milione per la perdita dell'opportunità di partecipare al bando di gara che l'Istituzione aveva deciso di ritirare;
- condannare la Commissione a risarcire alla ricorrente la somma di EUR 1 milione per un utilizzo non autorizzato dei diritti di proprietà intellettuale;
- condannare la Commissione a risarcire alla ricorrente la somma di EUR 10 milioni per danno morale, derivante dalla lesione della sua reputazione e della sua credibilità;
- condannare la Commissione a pubblicare un annuncio, diretto ad informare il mercato e tutti gli operatori interessati a CIRCA (uno strumento informatico che permette la collaborazione elettronica fra lavoratori o gruppi di individui ubicati in luoghi diversi) del fatto che non si tratta di una piattaforma obsoleta, che la piattaforma sviluppata dalla Al fresco Software Ltd. non è una piattaforma privilegiata e che gli utilizzatori sono liberi di scegliere in sostituzione di CIRCA la piattaforma che desiderano; e
- condannare la Commissione a rimborsare alla ricorrente l'integralità delle spese sostenute nell'ambito del presente ricorso, anche qualora il medesimo fosse respinto.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell'obbligo di cui agli artt. 27, 88 e 91 del regolamento finanziario ⁽¹⁾, nonché di cui agli artt. 116, 122 e 124 delle modalità d'esecuzione ⁽²⁾, di avviare una procedura di gara aperta o licitazione privata ristretta.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del principio di buona amministrazione e dell'obbligo di motivazione.

4. Quarto motivo, vertente sullo sviamento di potere nel quale sarebbe incorsa la Commissione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, p. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, p. 1).

Ricorso proposto il 12 agosto 2011 — Charron Inox e Almet/Commissione

(Causa T-445/11)

(2011/C 290/26)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Charron Inox (Marsiglia, Francia) e Almet (Satolas-et-Bonce, Francia) (rappresentante: avv. P.-O. Koubi-Flotte)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- in via principale, annullare il regolamento (UE) della Commissione 27 giugno 2011, n. 627;
- in subordine, accertare la colpa della Commissione, per non aver previsto un lasso temporale sufficiente tra la pubblicazione del regolamento (UE) della Commissione 27 giugno 2011, n. 627, e la sua entrata in vigore ed assegnare a titolo di risarcimento alle società ricorrenti gli importi seguenti:
 - con riferimento al danno:
 - per la società CHARRON: EUR 123 297,69
 - per la società ALMET: EUR 384 210
 - con riferimento al lucro cessante risarcibile:
 - per la società CHARRON, in relazione al contratto stipulato con la società SURAJ, l'importo di USD 78 051,76, pari a EUR 55 211,57,
 - per la società ALMET, in relazione al contratto stipulato con la società SURAJ, l'importo di USD 69 059,18, pari a EUR 48 827,61 fino ad oggi;

- in ulteriore subordine, accertare la responsabilità incolpevole della Commissione per non aver previsto un lasso temporale sufficiente tra la pubblicazione del regolamento (UE) della Commissione 27 giugno 2011, n. 627, e la sua entrata in vigore ed assegnare a titolo di risarcimento alle società ricorrenti gli importi seguenti:
 - con riferimento al danno:
 - per la società CHARRON: EUR 123 297,69
 - per la società ALMET: EUR 384 210
 - con riferimento al lucro cessante risarcibile:
 - per la società CHARRON, in relazione al contratto stipulato con la società SURAJ, l'importo di USD 78 051,76, pari a EUR 55 211,57,
 - per la società ALMET, in relazione al contratto stipulato con la società SURAJ, l'importo di USD 69 059,18, pari a EUR 48 827,61 fino ad oggi;
- in ogni caso, condannare la Commissione europea alle spese nonché all'importo di EUR 10 000 come contributo alle spese di giudizio delle società ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulle gravi insufficienze degli accertamenti effettuati dalla Commissione preliminarmente alla sua decisione, in quanto tali insufficienze avrebbe reso inesatti i fatti considerati.
2. Secondo motivo, vertente su una violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto l'entrata in vigore immediata del regolamento controverso non avrebbe permesso alle ricorrenti di adeguare le loro pratiche.

Impugnazione proposta l'11 agosto 2011 dall'Ufficio europeo di polizia (Europol) avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 26 maggio 2011 nella causa F-83/09, Kalmár/Europol

(Causa T-455/11 P)

(2011/C 290/27)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Ufficio europeo di polizia (Europol) (rappresentanti: D. Neumann, D. El Khoury e J. Arnould, agenti, assistiti dagli avv.ti D. Waelbroeck e E. Antypas, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Andreas Kalmár (L'Aia, Paesi Bassi)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza impugnata e statuire sul merito nei limiti in cui il Tribunale della funzione pubblica
 - a) ha annullato la decisione di Europol 4 febbraio 2009 con la quale il Direttore di Europol ha risolto il contratto a tempo determinato del sig. Kalmár, la decisione 24 febbraio 2009 con la quale il Direttore di Europol ha esonerato l'interessato dall'obbligo di prestare servizio durante il preavviso nonché la decisione 18 luglio 2009 che ha respinto il suo reclamo;
 - b) ha condannato Europol a risarcire il danno causato al ricorrente per un importo di EUR 5 000; e
 - c) ha condannato Europol a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Kalmár;
- condannare il convenuto a tutte le spese del procedimento di primo grado ed a quelle sostenute con l'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione il ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, fondato sulla violazione del divieto di decidere *ultra petita* e sulla violazione dei diritti della difesa. Secondo il ricorrente il Tribunale della funzione pubblica ha effettuato il suo esame sulla base di addebiti diversi da quelli sollevati dal convenuto.
2. Secondo motivo, fondato su un'opinione giuridica non corretta nel valutare la legittimità delle decisioni contestate. Il Tribunale della funzione pubblica ha falsamente applicato, in particolare, l'obbligo di assistenza e l'obbligo di motivazione.
3. Terzo motivo, fondato su un'opinione giuridica non corretta del Tribunale della funzione pubblica circa l'oggetto della domanda diretta all'annullamento. Ad avviso del ricorrente il Tribunale della funzione pubblica avrebbe dovuto definire la decisione del 18 luglio 2009 come una decisione impugnabile che è pertanto soggetta al controllo giurisdizionale.
4. Quarto motivo, fondato sui numerosi errori nel giudizio del Tribunale della funzione pubblica nel senso che Europol non ha «affatto» tenuto conto oppure l'ha fatto «non accuratamente» di determinati «elementi di fatto rilevanti e non trascurabili» nel decidere il licenziamento dell'interessato.
5. Quinto motivo, fondato sulla motivazione insufficiente della sentenza impugnata.
6. Sesto motivo, fondato sull'errato riconoscimento del risarcimento dei danni.

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ricorso proposto il 22 luglio 2011 — ZZ e a./Commissione

(Causa F-72/11)

(2011/C 290/28)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Da una parte, l'annullamento delle decisioni di fissazione della soglie di promozione per gli esercizi di promozione 2010 e 2011 ai gradi AD13 e AD14 e, dall'altra, l'annullamento dell'elenco dei funzionari promossi ai gradi AD13 e AD14 per l'esercizio di promozione 2011 e l'annullamento della decisione implicita della Commissione di rifiutare di promuovere un numero più importante di altri funzionari ai gradi AD12 o AD13.

Conclusioni dei ricorrenti

- annullare la decisione di fissazione delle soglie di promozione per gli esercizi di promozione 2010 e 2011 ai gradi AD13 e AD14, decisioni pubblicate nelle informazioni amministrative n. 3-2010, 65-2010 e 76-2010;
- annullare l'elenco dei funzionari promossi ai gradi AD13 e AD14 per l'esercizio di promozione 2010 nelle informazioni amministrative n. 65-2010 in quanto tale elenco è stato fissato sulla base di soglie di promozione illegittime ed annullare la decisione implicita della Commissione di rifiutare di promuovere un numero più importante di altri funzionari nei gradi AD12 o AD13;

— per quanto necessario, annullare la decisione che respinge il reclamo dei ricorrenti;

— condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto il 28 luglio 2011 — ZZ/Commissione

(Causa F-74/11)

(2011/C 290/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Rodriguez, A. Blot e C. Bernard-Glanz, lawyers)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione dell'autorità della Commissione abilitata a concludere i contratti di impiego che pone fine al contratto di impiego, per una durata indeterminata, della ricorrente.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la decisione dell'autorità della Commissione abilitata a concludere i contratti di impiego che pone fine al suo contratto di impiego per una durata indeterminata e, per quanto necessario, annullare la decisione che respinge il reclamo.
- condannare la Commissione alle spese.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 290/18	Causa T-432/11: Ricorso proposto il 2 agosto 2011 — Makhlouf/Consiglio	13
2011/C 290/19	Causa T-433/11: Ricorso proposto il 2 agosto 2011 — Makhlouf/Consiglio	14
2011/C 290/20	Causa T-436/11: Ricorso proposto il 3 agosto 2011 — Afriqiyah Airways/Consiglio	14
2011/C 290/21	Causa T-438/11: Ricorso proposto il 12 agosto 2011 — BelTechExport/Consiglio	15
2011/C 290/22	Causa T-439/11: Ricorso proposto il 12 agosto 2011 — Sport-pari/Consiglio	15
2011/C 290/23	Causa T-440/11: Ricorso proposto il 12 agosto 2011 — BT Telecommunications/Consiglio	16
2011/C 290/24	Causa T-441/11: Ricorso proposto il 12 agosto 2011 — Pefteiev/Consiglio	17
2011/C 290/25	Causa T-442/11: Ricorso proposto il 5 agosto 2011 — Evropaiki Dynamiki/Commissione	17
2011/C 290/26	Causa T-445/11: Ricorso proposto il 12 agosto 2011 — Charron Inox e Almet/Commissione	18
2011/C 290/27	Causa T-455/11 P: Impugnazione proposta l'11 agosto 2011 dall'Ufficio europeo di polizia (Europol) avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 26 maggio 2011 nella causa F-83/09, Kalmár/Europol	19
 Tribunale della funzione pubblica 		
2011/C 290/28	Causa F-72/11: Ricorso proposto il 22 luglio 2011 — ZZ e a./Commissione	20
2011/C 290/29	Causa F-74/11: Ricorso proposto il 28 luglio 2011 — ZZ/Commissione	20



PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

